



**ASL**  
CITTÀ DI TORINO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE PIEMONTE  
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"  
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94  
Cod. fiscale/P.I 11632570013  
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino  
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

**DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE**

**SC MEDICINA LEGALE TORINO**

*Commissione di Vigilanza*

*Via San Secondo 29, 10128 Torino*

*telefono 011 5662137 – 2476 – Fax 011 5662347*

*e-mail: commissione.vigilanza@aslciattatorino.it.*

Al Direttore di Struttura  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Regione Piemonte  
Direzione Sanità e Welfare  
[sanita@cert.regione.piemonte.it](mailto:sanita@cert.regione.piemonte.it)

e, p.c.

Al Direttore Generale  
Dott. Carlo Picco

Al Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Elena Teresa Tropiano

Al CSA  
Coordinamento Sanità e Assistenza Fra i Movimenti di Base  
Via Degli Artisti n. 36  
10124 Torino  
[fondazionepromozionesociale@pec.it](mailto:fondazionepromozionesociale@pec.it)

**Oggetto:** Non conformità del "Contratto di accoglienza" della RSA [REDACTED] con le norme regionali vigenti.

In relazione alla segnalazione pervenuta dal CSA- *Coordinamento Sanità e Assistenza fra i Movimenti di base*, relativa ad alcune irregolarità contenute nel "contratto di accoglienza" da Voi fatto sottoscrivere agli ospiti in fase di inserimento nella Struttura, la Regione Piemonte, con nota Prot. n. [REDACTED] pervenuta in data [REDACTED] (protocollo d'Azienda n. [REDACTED]) ha richiesto alla ASL Città di Torino e quindi alla nostra Commissione di Vigilanza (C.d.V.) di procedere alla verifica della regolarità del Regolamento interno della Struttura, della Carta dei Servizi e del Contratto di Accoglienza.

La C.d.V. ha pertanto richiesto alla Vs struttura copia del modello di Contratto di Accoglienza attualmente in uso e ha effettuato le seguenti valutazioni, riguardanti ovviamente soltanto *gli ospiti in regime di convenzione con il SSN, concordando con le osservazioni già espresse dalla Regione e precisamente:*

REGIONE  
PIEMONTE



**ASL**  
CITTÀ DI TORINO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE PIEMONTE

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94

Cod. fiscale/P.I. 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 - 10128 Torino

☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

1. Il modello di Contratto di Accoglienza consegnato alla C.d.V., redatto con la stessa modulistica sia che si tratti di regime privatistico, sia di regime convenzionato, prevede la *figura del Garante*, sia in premessa, sia in materia di *compartecipazione al pagamento della tariffa*: questo non è previsto in regime convenzionato, laddove, in caso di insufficiente reddito dell'ospite, subentra l'Ente Gestore dei servizi socio-assistenziali. Da questo discende che, in caso di mancato pagamento, *la Struttura non può procedere alle dimissioni dell'ospite*, se non dopo accordi con l'ASL di competenza e il familiare di riferimento. Allo stesso modo *nessun provvedimento regionale stabilisce una penale per il ritardato pagamento* della retta, oltre agli interessi di mora.
2. La retta è definita dal piano tariffario regionale in relazione alla fascia di intensità assistenziale individuata in sede di valutazione multidimensionale dell'U.V.G. di competenza: di conseguenza la *Struttura non può variare la retta di soggiorno degli ospiti applicando annualmente l'indice ISTAT* e nemmeno variarla, *a sua insindacabile discrezione, per le sopravvenute variazioni delle condizioni psico-fisiche e di salute dell'ospite*. Infatti eventuali incrementi tariffari per particolari tipologie di utenza, non riconducibili alle fasce assistenziali di cui alla D.G.R. 45-4248 del 30.07.2012, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti.
3. Al punto 5 si parla di un *deposito cauzionale infruttifero, mentre nella normativa è prevista una cauzione fruttifera (punto 17 dell'allegato 5 della D.G.R. 45-4248 del 30.07.2012): si precisa che non può essere richiesto agli utenti con retta integrata dall'Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali*.
4. In merito al punto 6, relativamente ai *costi extra*, bisogna precisare meglio che è sì da pagare il *servizio di parrucchiere/barbiere* oltre un trattamento mensile, ma è invece assicurato, in quanto compreso nelle attività connesse con l'igiene personale, il lavaggio e asciugatura dei capelli almeno una volta alla settimana. Inoltre, per quanto riguarda i trasporti, *i costi per il rientro da ricovero ospedaliero sono a carico della struttura* in quanto compresi nella tariffa giornaliera, mentre *i costi per il trasporto in ambulanza per l'effettuazione di visite specialistiche*, per gli utenti in convenzione con integrazione tariffaria da parte dell'ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali, *sono a carico dell'ASL di residenza della persona*.
5. Sempre nella versione aggiornata del contratto di accoglienza sono citate, tra gli importi extra richiesti all'ospite, *spese di segreteria*, quota non prevista da alcun provvedimento regionale.

Le osservazioni di cui sopra devono essere recopite anche relativamente al *Regolamento* e alla *Carta dei Servizi*.

REGIONE  
PIEMONTE



**ASL**  
CITTÀ DI TORINO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE PIEMONTE  
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"  
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94  
Cod. fiscale/P.I. 11632570013  
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino  
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

*In conclusione, la Commissione di Vigilanza richiede al Direttore Sanitario e al Direttore di Struttura di **provvedere con la massima urgenza al superamento di dette criticità**, con l'invio dei documenti di cui sopra opportunamente corretti, *pena, in assenza di riscontro, l'adozione del provvedimento di sospensione temporanea della autorizzazione al funzionamento, con diffida da nuovi inserimenti.**

Distinti saluti.

la Vice Presidente della Commissione di Vigilanza  
Dr.ssa Maria Francesca Vizzi

